



Comune di Albaredo Arnaboldi

Provincia di Pavia

Via Sandro Pertini, 1 - 27040 Albaredo Arnaboldi Tel. - Fax. 0385/277523 P.I. 01738930187
e-mail: albaredoa@fiscali.it

Ordinanza n.75 R.O. del 31.05.2013

Oggetto: Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2013.

IL SINDACO

Premesso:

- che la pianta di Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Albaredo Arnaboldi, così come nel territorio di competenza dell'ASL di Pavia;
- che la pianta di Ambrosia è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause ai pollinosi tardo estivi;

CONSIDERATO

- che l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- che la stessa cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotaie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

DATO ATTO

- che l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- che la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestante, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO

- di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
- di dover adottare pertanto un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia, e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline in aria;
- Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

DATO ATTO

che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA

- l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";
- le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- la nota ASL di Pavia, prot. 39370 del 21.05.2013 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso all'ASL;
- il Regolamento Locale d'Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 117 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- l'art. 7 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
- al responsabile stradale della Provincia di Pavia;

di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità;

di effettuare gli sfalci della prima maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- I° sfalcio ultima settimana di luglio;
- II° sfalcio tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quanto opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità secondo le seguenti specifiche:

- In ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- In ambito urbano: pacciamatura e estirpamento;

di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza che:

- chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione:
 - da € 50,00 ad € 200,00 per un'area fino a 2000 m²;
 - da € 200,00 ad € 500,00 per un'area oltre i 2000 m²;
- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza;
-

INCARICA

L'Ufficio Messi del Comune di Albaredo Arnaboldi di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente;

AVVERTE

- Che il Responsabile del Procedimento è il Signor Lombardini geom. Claudio, presso la Struttura n. 2 del Comune di Albaredo Arnaboldi sito in Via Sandro Pertini n.1 – Albaredo Arnaboldi;
- Che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Albaredo Arnaboldi Li 31.05.2013



IL SINDACO
Preda Arch. Francesco